

**Regolamento per la gestione dell'esame di lingua italiana
dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche
della Provincia di Trento**

| Revisioni | | | | |
|-----------------|-------------------|---|--|----------------|
| n° Revisione | Data Emissione | Descrizione | Rif. Paragrafo | Rif. Pagina |
| 0 | 21.04.2021 | 1° emissione | - | - |
| Redatto | | Verificato Presidente Responsabile del Procedimento Daniel Pedrotti Responsabile del Provvedimento Giovanni Walter Marmo Consiglieri Delegati Responsabile Amministrativo e Verbalizzatore in sede di Esame Consigliere Delegato | Approvazione Consiglio Direttivo Delibera n. 27/2021 del 21/04/2021 | |

1. La normativa di riferimento è costituita da:
 - a) art. 50.8bis D.P.R. 394/99 per i cittadini non comunitari, ai sensi del quale, ove il sanitario non si iscriva all'Albo entro due anni dal Decreto di riconoscimento del titolo, questo perde efficacia
 - b) art. 7 D.lgs. 206/07 per i cittadini provenienti dalla UE
 - c) con l'acquisizione della cittadinanza italiana decade la disposizione contenuta nell'art. 2 del Decreto di riconoscimento del titolo

2. Per l'iscrizione all'Albo, è necessario avere sostenuto e superato un esame che certifichi:
 - a) la conoscenza della lingua italiana (per tutti indifferentemente);
 - b) la conoscenza della normativa Italiana relativa all'esercizio professionale (solo per coloro che provengono da Paesi extra UE).

Per quanto concerne l'esame di italiano, e più in generale per tutte le operazioni collegate con il riconoscimento dei titoli stranieri, ogni Ordine fa, anzitutto, riferimento al sito web del Ministero, presso il quale è reperibile anche la modulistica di riferimento per il riconoscimento del titolo.

Va altresì ricordato che lo *standard* minimo richiesto per la conoscenza della lingua è il B.2.

3. L'esame consta di due prove:
 - a) **prova scritta finalizzata ad accertare la capacità di comprensione e di espressione della lingua scritta:**
 - dettato e comprensione del testo
 - esercizi grammaticali di completamento
 - lettura e sintesi di un breve testo attinente la professione infermieristica
 - b) **prova orale finalizzata ad accertare la capacità di comprensione e di espressione della lingua orale:**
 1. *per tutti gli infermieri stranieri*, è necessario un colloquio che accerti la padronanza della lingua italiana;
 2. ai sensi della normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori, *solo per gli infermieri non comunitari*, il colloquio tenderà anche a verificare la conoscenza della normativa relativa all'esercizio professionale infermieristico.
 - Il colloquio verte principalmente sulla lettura e il commento del Codice Deontologico, sulla lettura e comprensione di testi di infermieristica e sulla capacità di interagire con gli esaminatori nella comunicazione.
 - Le concrete modalità di scelta delle modalità d'esame saranno determinate dal docente di italiano.

4. Quanto alla Commissione, è necessaria la presenza di un docente di italiano, oltre che dal Presidente dell'Ordine (o suo delegato) e di un altro membro con funzioni di verbalizzatore. In caso di esami particolarmente affollati, nulla osta all'estensione della Commissione, sempre in numero dispari (5 o 7), e all'aggiunta di un ulteriore docente di italiano. Si applica il principio della rotazione per la nomina dei componenti della commissione.

5. L'esame non può essere ripetuto da parte del candidato prima che siano trascorsi tre mesi dal precedente.

Nel modulo di iscrizione all'esame, è prevista un'apposita autocertificazione nella quale viene dichiarato che non è mai stato sostenuto esame di italiano ovvero che sono trascorsi più di tre mesi dal precedente, non superato.

È ammissibile che, superato l'esame in un Ordine, si scelga poi di iscriversi in un altro. L'importante, trattandosi di idoneità e non di posto a concorso, è che sia stata adeguatamente valutata la conoscenza dell'italiano nei termini di cui sopra.

6. Nessuna disposizione, impedisce che più Ordini provinciali, nell'ottica della riduzione di costi, organizzino e gestiscano esami di italiano unificati. È raccomandabile la presenza di entrambi i Presidenti nella Commissione, atteso il ruolo di garante che la legge richiede al Presidente per affari del suo Ordine, onde evitare rischi di contenzioso.

7. Il Presidente - *pro tempore* - dell'Ordine, può delegare con delibera, un rappresentante del medesimo Ente, a rappresentarlo in sessione d'esame.